

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1210-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Antonio GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*,
delle partecipazioni statali

con il Ministro del commercio con l'estero
e col Ministro *ad interim* della marina mercantile

(V. Stampato Camera n. 2010)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Bangladesh per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti si inserisce nel nuovo corso della politica economica del governo di Dhaka, orientata a favorire l'espansione del settore privato, anche attirando capitali stranieri. Nell'ambito di tale politica sono state create zone franche, previste facilitazioni fiscali e misure per agevolare le *joint-ventures*, è stata consentita la creazione di imprese con capitale completamente straniero e si è riconosciuto agli investitori stranieri il diritto al rimpatrio dei profitti.

L'accordo bilaterale prevede un salto di qualità nelle relazioni economiche con

l'Italia, che finora sono state quasi esclusivamente di interscambio commerciale. A tal fine, si è prevista la clausola della nazione più favorita, per quel che concerne il trattamento degli investimenti, ed è stato creato un sistema di garanzie nell'ipotesi di espropriazione o di danni connessi ad eventi bellici o a questi assimilabili.

L'attuazione dell'accordo non comporterà oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione, all'unanimità, ha conferito mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Antonio GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying trends and making informed decisions based on data.